

**Edizione di sabato 11 marzo 2017**

## **CASI CONTROVERSI**

**Il piccolo ritardo ed il grande problema**

di Comitato di redazione

## **AGEVOLAZIONI**

**Revoca parziale del bonus investimenti**

di Alessandro Bonuzzi

## **IMPOSTE SUL REDDITO**

**L'acquacoltura tra imprenditore agricolo e ittico**

di Luigi Scappini

## **REDDITO IMPRESA E IRAP**

**L'inerenza dei costi si lega all'attività dell'impresa**

di Armando Fossi

## **CONTABILITÀ**

**Stampa dei registri Iva entro il termine "ordinario"?**

di Paolo Bagli, Viviana Grippo

## **FINANZA**

**La settimana finanziaria**

di Direzione Gestioni Mobiliari e Advisory - Banca Esperia S.p.A.

## CASI CONTROVERSI

---

### ***Il piccolo ritardo ed il grande problema***

di **Comitato di redazione**

Possiamo tranquillamente affermare che il 2017 non è fortunato sul versante dell'Iva; troppe sono le **leggerezze** che si sono susseguite nelle prime settimane dell'anno per poter passare inosservate.

Abbiamo avuto modo più volte di soffermarci sul pasticciaccio delle **lettere di intento** e, speravamo, che con l'avvio del mese di marzo le cose potessero placarsi; invece non pare essere così.

Per presunti problemi di intasamento del canale Entratel, sono stati riscontrati disguidi nell'invio del **modello dichiarativo Iva** in scadenza lo scorso 28 febbraio.

Da qui la segnalazione delle Entrate in merito alla **tolleranza** per mini ritardi di tre giorni, subito però seguita dalla precisazione (con [risoluzione 26/E](#)) che la tolleranza c'è ma non può essere abusata.

In pratica, si è trattato di un solo **spiraglio** concesso a coloro che avessero trovato "chiusa" la porta di Entratel, ma **ciò non significa che il termine di invio possa essere considerato come scadente al 3 marzo**.

*In primis*, e questo pare corretto, **tutti i termini – successivi al 28 febbraio 2017 – riferiti alla scadenza di presentazione del modello restano ancorati a fine febbraio**. Così accade, ad esempio, per rapportare la misura dei **ravvedimenti**, piuttosto che per individuare il momento ultimo di compensazione del credito Iva del periodo 2015 che, come noto, si "confonde e si rigenera" nel modello del periodo successivo.

L'ulteriore **spiraglio temporale**, invece, sembra essere una **concessione rivolta**:

- a coloro che **non** avevano trasmesso **nulla** entro la scadenza canonica, nonché
- a coloro che hanno eseguito **"trasmissioni aggiuntive"** dopo il 28 febbraio, le quali sono da valutare come correttive nei termini.

Su tale aspetto, in effetti, non si vede come fosse possibile discriminare le due posizioni di cui, peraltro, l'una più tempestiva dell'altra. Infatti, sarebbe apparso bizzarro ritenere che **chi nulla ha fatto entro la scadenza** potesse beneficiare di 3 giorni in più, mentre invece chi ha fatto qualche cosa (magari sbagliando per la fretta) si trovasse la porta chiusa al 28 febbraio.

Pertanto, solo le trasmissioni poste in essere dal 4° marzo dovranno essere valutate come:

- dichiarazioni **integrative a favore**;
- dichiarazioni **integrative** (a favore del Fisco);
- dichiarazioni con **dati mutati** senza che si possa individuare alcun ostacolo nelle operazioni di controllo e accertamento dell'Agenzia delle Entrate.

Trascurando i problemi di individuazione della corretta casella da barrare sul frontespizio del modello, l'attenzione deve riporsi sul tema delle **sanzioni**.

Se la dichiarazione è **integrativa a favore**, siamo convinti che non si possa pensare all'applicazione di **alcuna sanzione**, anche se il tenore letterale dei commi 8 e 8-bis dell'articolo 2 (dopo le modifiche apportate dal D.L. 193/2016) non pare del tutto cristallino.

Se la dichiarazione muta solo alcuni **dati descrittivi non influenti sulle procedure di controllo**, parimenti, non dovrebbe applicarsi **alcuna sanzione**, considerato anche che il mini ritardo dovrebbe – di per sé – scoraggiare qualsiasi istinto sanzionatorio.

Se la dichiarazione, invece, è **integrativa a favore del Fisco**, si possono individuare dei problemi, in quanto la medesima dovrebbe essere accompagnata dal versamento di sanzioni, sia pure ridotte per effetto del ravvedimento operoso.

Chi non lo ha fatto, farà bene a **rimediare** velocemente, al fine di scongiurare l'applicazione delle sanzioni piene da parte dell'Amministrazione, ove si decidesse di dare pratica attuazione ai criteri ventilati nella risoluzione.

A nessuno sfugge la leggerezza con cui si è gestito il termine anticipato di presentazione del modello, tenuto anche in considerazione il fatto che, nel passato, **mai** si è registrata una **scadenza così ravvicinata alla chiusura del periodo di imposta**.

Seminario di specializzazione

## CASI PRATICI DI IVA CON L'ESTERO

Scopri le sedi in programmazione >

## AGEVOLAZIONI

---

### ***Revoca parziale del bonus investimenti***

di **Alessandro Bonuzzi**

Il **bonus investimenti** può essere oggetto di **revoca parziale** quando il bene strumentale ceduto durante il periodo di monitoraggio rappresenta solo una **parte** dell'investimento agevolato.

Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la [risoluzione 29/E](#) di ieri.

Si ricorda che rilevanti **chiarimenti** sul credito d'imposta per investimenti in **beni strumentali** (ex [articolo 18 D.L. 91/2014](#)) sono stati forniti, da parte del Fisco, con la [circolare 5/E/2015](#).

Nell'occasione fu precisato che il beneficio, diretto a **tutte le imprese**, poteva essere fruito al rispetto delle seguenti **condizioni**:

1. l'investimento doveva avere ad oggetto beni classificabili in una delle sottocategorie appartenenti alla **divisione 28** della tabella Ateco 2007, indipendentemente dalla denominazione attribuita ai beni dalla tabella stessa nonché dal codice "attività" dell'impresa cedente;
2. i beni oggetto di investimento dovevano essere **strumentali** rispetto all'attività esercitata dall'impresa che intendeva beneficiare dell'agevolazione;
3. il **bonus** spettava esclusivamente se i beni acquisiti erano **nuovi** nel senso che non dovevano essere mai stati utilizzati in alcun modo nella produzione;
4. i beni per i quali si intendeva usufruire del credito dovevano essere destinati ad **aziende ubicate in Italia**;
5. rientravano nell'agevolazione solo i progetti di investimento di ammontare pari o superiore a **10.000 euro**;
6. il beneficio compete a condizione che l'investimento fosse realizzato a decorrere **dal 25 giugno 2014 e fino al 30 giugno 2015**.

La **misura** del **bonus** è pari al **15%** dell'importo dell'**investimento** decurtato dell'ammontare della **media degli investimenti in beni strumentali omogenei realizzati nei 5 periodi d'imposta precedenti**, con possibilità di non considerare nel calcolo della media l'anno in cui l'impresa ha effettuato l'investimento più elevato (cd. **investimento incrementale**).

L'utilizzo del credito d'imposta deve avvenire in **3 quote annuali di pari importo**, esclusivamente in **compensazione** a scomputo dei versamenti dovuti mediante il modello F24, ma solo **a partire** (per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare):

1. dal **1 gennaio 2016**, per le imprese che hanno effettuato l'investimento dal 25 giugno

- al 31 dicembre 2014;  
2. dal **1 gennaio 2017**, per gli investimenti effettuati dal 1 gennaio al 30 giugno 2015.

La **revoca** del beneficio è prevista nel periodo d'imposta in cui:

1. l'impresa cede o destina fuori dalla sfera commerciale i beni oggetto dell'investimento agevolato prima che sia decorso il periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata effettuata la spesa;
2. i beni oggetto dell'investimento agevolato sono **traferiti in aziende** (anche di proprietà del beneficiario) **situate fuori dall'Italia entro il termine per l'accertamento** ([articolo 43 D.P.R. 600/1973](#)).

Nel caso oggetto della risoluzione di ieri, la società istante, beneficiaria del *bonus* investimenti, intende **alienare all'estero, entro il 2017**, una **parte** del bene agevolato acquistato in *leasing* nel **2014**; la cessione, quindi, sarebbe prevista in vigenza del periodo di revoca.

Il bene in questione è composto da due beni con **autonoma funzionalità**:

- un **carrello elevatore**, che rappresenta la quota dell'investimento da alienare;
- una **attrezzatura magnetica**, che l'impresa intende invece riscattare e montare su un altro carrello già in uso all'azienda presso un altro cantiere localizzato sempre in Italia.

L'istante interroga il Fisco sulla possibilità di vendere all'estero il carrello senza che ciò comporti la revoca del credito **anche per la parte relativa all'attrezzatura magnetica**, fermo restando la sussistenza dell'"incrementalità" dell'investimento.

L'Agenzia risponde in senso positivo affermando che:

- atteso che la cessione avverrà durante il periodo di monitoraggio, essa costituisce **causa di revoca del credito di imposta relativamente all'acquisizione del carrello elevatore**;
- la **quota di credito relativo all'attrezzatura magnetica non dovrà, invece, essere restituita**.

La **revoca parziale** opera però a condizione che l'attrezzatura magnetica:

- sia effettivamente dotata di **propria funzionalità** rispetto al carrello ceduto;
- rispetti tutti i **requisiti** fissati dalla norma (classificabilità nella divisione 28 della tabella ATECO 2007, strumentalità rispetto all'attività d'impresa, novità, importo minimo di 10.000).

OneDay Master

**LA DEDUCIBILITÀ DAL REDDITO D'IMPRESA DI INTERESSI PASSIVI,  
PERDITE SU CREDITI, MINUSVALENZE, SOPRAVVENIENZE E L'INQUADRAMENTO  
DEI NUOVI REGIMI FISCALI PER LE IMPRESE**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

## IMPOSTE SUL REDDITO

---

### ***L'acquacoltura tra imprenditore agricolo e ittico***

di **Luigi Scappini**

È **imprenditore agricolo** colui che esercita alternativamente la coltivazione del fondo, la selvicoltura e l'allevamento di animali, attività che, il [comma 2 dell'articolo 2135, cod. civ.](#), definisce compitamente come quelle *“attività dirette alla cura e allo sviluppo di un **ciclo biologico** o di **una fase necessaria del ciclo** stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine”*.

Ne deriva che si considera imprenditore agricolo anche colui che esercita l'**acquacoltura**, attività che originariamente l'[articolo 1, L. 102/1992](#), definiva come *“l'insieme delle pratiche volte alla produzione di proteine animali in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici”*. Infatti, con la riscrittura dell'[articolo 2135 cod. civ.](#) ad opera della Legge di Orientamento (D.Lgs. 228/2001), sono stati di fatto **equiparati** al **fondo** e al **bosco**, le **acque dolci**, **salmastre** o **marine** per cui il ciclo biologico, su organismi vegetali o animali, può compiersi di fatto anche sugli **specchi d'acqua**.

Su questo stesso impianto normativo, per effetto della necessità di procedere a una riscrittura e razionalizzazione del comparto della pesca, si inserisce il D.Lgs. 4/2012, che contiene una nuova definizione del comparto nell'[articolo 3](#): *“Fermo restando quanto previsto dall'[articolo 2135 del codice civile](#), l'acquacoltura è l'**attività economica organizzata**, esercitata **professionalmente**, diretta all'allevamento o alla coltura di **organismi acquatici** attraverso la cura e lo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, in acque dolci, salmastre o marine”*.

Elemento innovativo è l'aggiunta costituita dall'elemento della **“professionalità”**, peraltro già insito nel concetto stesso di imprenditore.

Il successivo [comma 2 dell'articolo 3](#), sulla falsariga di quanto già previsto per l'imprenditore agricolo, elenca le **“attività connesse”**: di **“prodotto”** (manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione, promozione e valorizzazione) e di **“azienda”** (fornitura di beni o servizi, ivi comprese le attività di ospitalità, ricreative, didattiche e culturali, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e vallivi e delle risorse dell'acquacoltura, nonché alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese di acquacoltura, esercitate da imprenditori, singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell'imprenditore stesso). Entrambi i gruppi di attività, devono essere caratterizzati dalla **“residualità”**, misurata, analogamente all'imprenditore agricolo, dal parametro della **prevalenza** variamente declinata.

Sin qui, sembra tutto abbastanza chiaro. Tuttavia, come spesso accade, la norma complica le cose, allorquando, con il successivo [articolo 4, comma 3](#), stabilisce che *“Ai fini del presente decreto, si considera altresì **imprenditore ittico** l’acquacoltore che esercita in forma singola o associata l’attività di cui all’articolo 3”*.

Tale rinvio comporta una **divisione** tra le attività esercitate dall’acquacoltore che:

1. è imprenditore agricolo ai sensi del 2135 per l’attività di **acquacoltura**, se diretta alla cura del **ciclo biologico** o a una **fase necessaria** dello stesso;
2. è assimilato all’**imprenditore ittico** (che a sua volta è assimilato all’imprenditore agricolo) quando esercita le **attività** che caratterizzano l’imprenditore ittico, nel qual caso sarà da trattare alla stregua di quest’ultimo.

Ecco che allora, torna dirimente indagare **quali siano tali attività**. La norma, ha subito, nonostante l’indubbio intento razionalizzatore del Legislatore, un *iter* travagliato che parte dalla lontana L. 963/1965 con cui la **pesca marittima** veniva definita come l’attività *“diretta a catturare esemplari di specie il cui ambiente abituale o naturale di vita siano le acque”*.

Successivamente, con la Legge delega 57/2001, ne è derivato il D.Lgs. 226/2001 dedicato totalmente alle pesca, il cui [articolo 2](#) ha definito l’imprenditore ittico come colui *“che esercita un’attività diretta alla **cattura** o alla **raccolta** di **organismi acquatici** in ambienti marini, salmastri o dolci nonché le attività a queste **connesse**, ivi compresa l’attuazione degli interventi di gestione attiva, finalizzati alla valorizzazione produttiva ed all’uso sostenibile degli ecosistemi acquatici”*.

In seguito, tale definizione è stata riscritta a mezzo del D.Lgs. 153/2004 senza particolari innovazioni salvo l’introduzione di **ulteriori attività** caratterizzanti l’imprenditore ittico e precisamente l’esercizio di *“**attività commerciali di prodotti ittici** derivanti **prevalentemente** dal diretto esercizio delle attività di cui al comma 1 (la cattura e la raccolta n.d.A.)”*.

Infine, si è arrivati al già richiamato D.Lgs. 4/2012 il cui [articolo 2](#) statuisce che è *“imprenditore ittico il **titolare di licenza di pesca**, di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, che esercita, professionalmente ed in forma singola, associata o societaria, l’attività di pesca professionale di cui all’articolo 2 e le relative attività connesse”*.

Quindi, il soggetto che svolge attività di acquacoltura, nel momento in cui esercita un’attività quale la **pesca professionale organizzata** *“svolta in ambienti marini o salmastri o di acqua dolce, diretta alla ricerca di organismi acquatici viventi, alla cala, alla posa, al traino e al recupero di un attrezzo da pesca, al trasferimento a bordo delle catture, al trasbordo, alla conservazione a bordo, alla trasformazione a bordo, al trasferimento, alla messa in gabbia, all’ingrasso e allo sbarco di pesci e prodotti della pesca”* sarà in tutto e per tutto **assimilato** all’**imprenditore ittico**, fermo restando che, per la sua ordinaria attività di allevamento di animali e/o vegetali, al contrario, sarà da considerarsi come **imprenditore agricolo**.

Inoltre, sarà da considerarsi alla stregua dell’imprenditore anche quando svolgerà l’attività di



**pescaturismo e ittiturismo.**



Seminario di specializzazione

**LA FISCALITÀ IN AGRICOLTURA E LE NOVITÀ 2017**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

## REDDITO IMPRESA E IRAP

---

### ***L'inerenza dei costi si lega all'attività dell'impresa***

di Armando Fossi

È noto che l'inerenza all'attività dell'**impresa** è un requisito necessario affinché un costo possa essere considerato **deducibile**. La norma di riferimento è l'[articolo 109, comma 5, del Tuir](#), secondo cui *“le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi (...) sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi”*.

Si ha inerenza quando si configura una **correlazione fra onere sostenuto e attività produttiva di reddito imponibile**. In tal senso, l'Amministrazione finanziaria con la [C.M. 30/9/944 del 7 luglio 1983](#) ha precisato che *“il concetto di inerenza non è legato ai ricavi dell'impresa, ma all'attività della stessa, nel senso che si considerano deducibili anche costi e oneri sostenuti in proiezione futura, quali le spese a fini promozionali e comunque quelle dalle quali possono derivare ricavi in tempi successivi”*.

Nello specifico, nel documento di prassi, è stato chiarito che **sono inerenti all'attività dell'impresa e, quindi, sono deducibili** le spese sostenute per i servizi di revisione e certificazione resi da società di revisione autorizzate ai sensi della L. 1966/1939, tanto nel caso di revisione volontaria, quanto nel caso di revisione imposta dalla legge.

Sul tema, la **Corte di Cassazione**, con la [sentenza n. 8818/1995](#), ha precisato che **la deducibilità dei costi e degli oneri è sempre condizionata ad una stretta inerenza degli stessi con l'attività svolta**, nel senso che questi devono essere funzionali alla formazione del reddito. Una spesa è quindi deducibile **solo quando è strettamente collegata all'attività dell'impresa** (nello stesso senso anche la [sentenza della Corte di cassazione n. 7071/2000](#)).

Sempre in passato, la **sentenza della Corte di Cassazione n. 6502/2000** ha stabilito che l'articolo 109 del Tuir ancora *“la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, diversi dagli interessi passivi, al riferimento di tali spese ... all'attività di impresa in senso ampio, il cui ambito di operatività deve necessariamente essere valutato in rapporto a tutte le attività indicate nell'oggetto sociale e in vista delle quali la società è stata costituita e al cui esercizio i soci sono tenuti a concorrere”*.

Tale posizione, peraltro, è stata avallata nell'approfondimento Assonime n. 6/2009 dal quale si apprende che *“un costo è inerente e concorre a formare reddito l'imponibile non in presenza di un legame specifico con i ricavi, ma in virtù di un'afferenza generica all'attività d'impresa. L'inerenza, infatti, è una relazione tra l'onere e l'impresa nel senso che il costo è fiscalmente rilevante ove sussista una correlazione con una attività potenzialmente idonea a produrre ricavi*

*imponibili”.*

Più di recente, nella [sentenza delle Corte di Cassazione n. 23551/2012](#), è stato evidenziato come, *“in tema di imposte sui redditi affinché un costo sostenuto dall'imprenditore sia fiscalmente deducibile dal reddito d'impresa non è necessario che esso sia stato sostenuto per ottenere una ben precisa e determinata componente attiva di quel reddito, ma è sufficiente che esso sia correlato in senso ampio all'impresa in quanto tale, e cioè sia stato sostenuto al fine di svolgere una attività potenzialmente idonea a produrre utili”* (nello stesso senso anche la [sentenza della Cassazione n. 10319/2015](#)).

Tale principio si ritrova anche nella sentenza della [Corte di Cassazione n. 21184/2014](#), la quale afferma che *“l'inerenza è una relazione tra due concetti, la spesa e l'impresa, che implica un accostamento concettuale tra due circostanze per cui il costo assume rilevanza ai fini della quantificazione della base imponibile, non tanto per la sua esplicita e diretta connessione ad una precisa componente di reddito, bensì in virtù della sua correlazione con una attività potenzialmente idonea a produrre utili”*.

In conclusione, pare oramai pacifico il principio secondo cui, nella **valutazione** dell'inerenza, rileva non già la diretta afferenza della spesa a un componente positivo di reddito, bensì il **collegamento** di questa con l'**attività** dell'impresa intesa nel suo complesso.

OneDay Master

**LA DEDUCIBILITÀ DAL REDDITO D'IMPRESA DEI COMPONENTI  
NEGATIVI DERIVANTI DA BENI STRUMENTALI**

Scopri le sedi in programmazione >

## CONTABILITÀ

---

### ***Stampa dei registri Iva entro il termine “ordinario”?***

di **Paolo Bagli, Viviana Grippio**

Lo scorso **6 marzo 2017** l'Agenzia delle Entrate ha rilasciato la [risoluzione 26/E](#) con la quale ha chiarito che le **dichiarazioni Iva inviate entro il 3 marzo 2017** sono comunque da considerarsi **tempestive**.

In particolare, l'Amministrazione ha chiarito che **il termine** entro cui inviare la dichiarazione **non è stato prorogato**, ma che, solo a causa di problemi di trasmissione, è stato consentito di inoltrare le dichiarazioni entro il 3 marzo 2017.

L'immediata **conseguenza della non proroga** è che non si intendono prorogati, e quindi **scadranno nei termini ordinari**, tutti gli **adempimenti** fiscali la cui scadenza è **connessa al “termine di presentazione”** del modello di dichiarazione annuale Iva.

Al riguardo, sottolinea l'Agenzia, ai fini della **compensazione orizzontale del credito Iva annuale**, la data a partire dalla quale si potrà procedere resta il **16 marzo 2017** anche se la dichiarazione annuale è stata presentata tra il 28 febbraio e il 3 marzo 2017 compreso.

Sollecitati dalla risoluzione commentata siamo tornati a chiederci quando scada il termine per la **stampa dei registri Iva**, posto che buona parte della dottrina ha affermato che, per effetto dell'anticipo al 28 febbraio 2017 della presentazione delle dichiarazioni Iva per il 2016, la **stampa dei registri Iva e l'archiviazione elettronica delle fatture emesse** lo scorso anno, debba essere fissata al prossimo **30 maggio**.

Ma siamo proprio certi di questo? Siamo certi che per il 2016 la stampa dei registri Iva e del **libro giornale** avranno diverse scadenze? Il 30 maggio 2017 i primi ed il 31 dicembre 2017 i secondi?

Per poter rispondere alla questione occorre fare riferimento alle norme cui discende l'obbligo della stampa dei registri.

In particolare la prima fonte è rappresentata dall'[articolo 7, comma 4-ter, del D.L. 357/1994](#) il quale prevede che: *“A tutti gli effetti di legge, la tenuta di **qualsiasi registro contabile** con sistemi meccanografici è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all'esercizio per il quale i **termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi** ...”*.

Il termine è stato introdotto nel 2000 ad opera dell'articolo 3, comma 4 della Legge 342 che

ha sostituito la parola “**corrente**”, contenuta nel comma 4-ter D.L. 357/1994, con le parole “*per il quale non siano scaduti i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni annuali.*”

È chiaro qui il **riferimento alle dichiarazioni annuali senza che sia specificato quali di esse.**

Successivamente la [C.M. 207/E/2000](#), al punto 1.1.3, ha chiarito che i registri contabili tenuti con sistemi meccanografici si considerano regolari, pur in difetto della trascrizione su supporti cartacei, **sino al momento di scadenza dei termini per la presentazione delle relative dichiarazioni dei redditi.**

Ecco quindi che il riferimento alle dichiarazioni diviene più netto e ancorato alle **dichiarazioni dei redditi** il cui termine di presentazione scade, per i soggetti solari, al 30 settembre (fatta eccezione per il 2017, a seguito della proroga di 15 giorni prevista dal decreto milleproroghe).

Se quindi il termine di regolarità della tenuta dei registri contabili con sistemi meccanografici è regolato con la scadenza delle dichiarazioni dei redditi, ad avviso di chi scrive, **il termine entro cui stampare i registri contabili è, anche per il 2016, il 31 dicembre 2017.** L'interpretazione ministeriale citata è infatti molto chiara laddove ancora il termine di stampa non alla data di presentazione della dichiarazione Iva, ma a quella della presentazione delle dichiarazioni dei redditi.

**Alcuni potrebbero obiettare** che tale interpretazione non teneva conto del fatto che, con l'anticipo al 28 febbraio 2017 della presentazione della dichiarazione Iva, si è di fatto prevista anche la **definitiva separazione** di questa dalla dichiarazione dei redditi, facendo venir meno il concetto di dichiarazione unificata.

Non è così, si ricorda, infatti, che per l'anno di imposta 2000, periodo di imposta in corso all'atto della emanazione della circolare interpretativa, le dichiarazioni Iva furono presentate in forma cartacea in data 31 maggio 2001 e quelle dei redditi, per lo stesso anno di imposta, al 30 giugno 2001; le telematiche, invece, rispettivamente al 30 giugno 2001 e 31 ottobre 2001. Ciò non comportò **alcun cambio nella data delle stampe dei registri** che restò ancorata al maggior termine per la spedizione delle dichiarazioni dei redditi.

Va inoltre ricordato anche che una diversa interpretazione sarebbe contraria alla **ratio della norma** che regola la contabilizzazione meccanizzata, la quale per sua natura ha **valenza unitaria** anche se produce *output* diversi, ovverosia la stampa dei registri Iva e la stampa del libro giornale.

Sul tema **si auspica comunque un intervento da parte dell'Amministrazione** che permetta al professionista, in un periodo di intenso lavoro, di non sprecare tempo e risorse in attività che potrebbero essere procrastinate a periodi lavorativi più tranquilli.



*La soluzione ai tuoi casi,  
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



**richiedi la prova gratuita per 30 giorni >**

## FINANZA

---

### *La settimana finanziaria*

di **Direzione Gestioni Mobiliari e Advisory - Banca Esperia S.p.A.**



#### **IL PUNTO DELLA SETTIMANA: La Cina rivede al ribasso l'obiettivo di crescita per il 2017**

- **Il governo cinese segnala una maggior tolleranza verso una decelerazione della crescita**
- **La politica monetaria diventa piu' restrittiva a fronte di una politica fiscale stabile**
- **Vi è la volontà di "mantenere stabile la posizione del Renminbi nel sistema monetario globale" e di ridurre le pressioni sui deflussi di capitale**

Nel nuovo "documento di lavoro" il governo cinese ha rivisto al ribasso, a 6.5%, l'obiettivo di crescita per l'anno in corso, segnalando una **maggior tolleranza verso una graduale decelerazione della crescita economica**. Si ufficializza così il nuovo corso dello sviluppo economico cinese: una crescita più lenta, ma più elastica. Elemento essenziale di questa "nuova normalità" sarà il **potenziamento del consumo domestico e del settore dei servizi**. Il governo cinese preferisce smussare le difficoltà insite nel processo di transizione verso un'economia trainata dai consumi e attenuare le passate forme di stimolo, piuttosto che riportare velocemente il paese ad una crescita in linea con la norma di lungo periodo. A tal fine, cerca di incrementare la trasparenza del processo decisionale e l'efficacia della comunicazione con i mercati. Il piano **conferma il tetto all'inflazione** auspicabile **al 3%**, pone una **minor enfasi sugli investimenti pubblici**, segnalando di volere ridurre l'eccessivo indebitamento, e indica come **possibile l'inasprimento della politica monetaria** a fronte però di **una politica fiscale stabile**. Infine, per la prima volta, sottolinea la sua intenzione di "mantenere stabile la posizione del Renminbi nel sistema monetario globale", riflettendo **la volontà di ridurre le pressioni sui deflussi di capitale e il deprezzamento della valuta cinese** (si veda IL PUNTO DELLA SETTIMANA del 10 febbraio). Diminuendo l'obiettivo di crescita, il governo si dimostra così proattivo – dopo che la crescita effettiva ha mancato l'obiettivo nel 2016 – e ratifica che la sua attenzione si è spostata da un atteggiamento pro-crescita ad uno più **prudenziale volto alla prevenzione di possibili bolle finanziarie**. La tolleranza per un rallentamento della crescita economica permette alla Cina di **ridurre la sua dipendenza dagli investimenti, finanziati con l'emissione di nuovo debito** (vedi tabella sottostante). Infine, il governo si è impegnato a tenere a freno la leva finanziaria del sistema: probabilmente



inasprirà le condizioni del mercato interbancario, **controllando e frenando con strumenti normativi il ritmo di accumulo di debito** e la crescita del credito. Potrebbe a tal fine anche alzare nuovamente i tassi di interesse su prestiti e depositi. Gli obiettivi di **crescita del credito** in termini di finanziamento sociale totale (TSF) sono stati abbassati **al 12%**. Una costante espansione del credito alle famiglie costituisce per questo un importante parametro da monitorare, insieme alle spese totali per i consumi in rapporto al PIL, per valutare sia il processo di stabilizzazione delle “condizioni finanziarie globali”, sia il riposizionamento della Cina verso un’economia dei consumi: in una fase in cui i capitali tendono ad abbandonare la Cina, **è importante che la crescita del credito** del settore privato continui a espandersi all’interno del paese e **si indirizzi verso i consumatori e le imprese**.

Variabili macroeconomiche definite nel “documento di lavoro” del governo cinese	Obiettivi del governo		Dato effettivo 2016
	2017	2016	
Crescita PIL reale, (a/a)	6.5%	6.5%-7%	6.7%
Indice dei prezzi al consumo, (a/a)	3%	3%	3%
Deficit fiscale, % del PIL	3%	3%	3.8%
Crescita aggregato monetario M2, (a/a)	12%	13%	11.3%
Crescita credito (TSF), (a/a)	12%	13%	12.8%
Vendite al dettaglio, (a/a)	10%	11%	10.4%
Investimenti in infrastrutture	2.6 tln RMB	–	2.85 tln RMB
Disoccupazione urbana	4.5%	4.5%	4.0%

## LA SETTIMANA TRASCORSA

### Europa: la BCE ha lasciato invariati i parametri della propria politica monetaria

Nel meeting di questa settimana **la BCE ha lasciato invariati i livelli del corridoio dei tassi di interesse**, confermando sia **il proprio commitment a mantenerli bassi per un periodo prolungato di tempo** (mantenendo così invariata *la forward guidance*) **sia le modalità del piano di acquisti** (ad un ritmo mensile di 80 miliardi di euro sino alla fine di questo mese e di 60 miliardi di euro sino alla fine di dicembre 2017). I rischi al ribasso per la crescita sono diminuiti, ma **la BCE ha ribadito di non voler prendere in considerazione la politica di normalizzazione fino a quando non vedrà un trend duraturo di crescita nell’inflazione core e soprattutto nei salari**. Proprio nei salari il Presidente Draghi vede la variabile chiave, capace di trasformare la crescita economica in crescita dei prezzi. Riconoscendo il miglioramento delle prospettive di crescita e inflazione all’interno dell’Area Euro, **la BCE ha rivisto significativamente al rialzo le proiezioni dell’inflazione attesa** per l’anno in corso (a 1.7% da 1.3%) solo marginalmente quelle per il prossimo (a 1.6% da 1.5%), lasciando invariate quelle per il 2019 (a 1.7%). In relazione alle stime di crescita, la BCE ha marginalmente rivisto al rialzo la variazione del PIL, a 1.8% da 1.7% per l’anno in corso, a 1.7% da 1.6% per il 2018, lasciando invariata a 1.6% la stima per il 2019. **Queste previsioni dello staff della BCE andrebbero in ogni caso lette come condizionali all’attuale politica monetaria in quanto si basano sulla piena e completa applicazione delle misure espansive attualmente in essere.**



## Stati Uniti: indicazioni positivi dai beni durevoli e dal mercato del lavoro

**Gli ordini di beni durevoli rimbalzano a gennaio del 2%**, segnalando un buon inizio anno per le società manifatturiere, dopo il calo di dicembre pari a 0.8%, portando così la crescita annualizzata all'8.9% nell'ultimo trimestre, il più rapido dal 2014 ad oggi. Il rialzo appare tuttavia meno marcato se lo si depura della componente trasporti e spese militari, che hanno contribuito per la maggior parte all'incremento delle commesse. Bene anche gli ordini di fabbrica di gennaio, in crescita dell'1.2% rispetto al +1.0% atteso dagli analisti. Durante la settimana sono state pubblicate **numeroso indicazioni sul mercato del lavoro**, che **ne confermano la solidità**. Il report ADP sul settore privato di febbraio, ha rivelato che le assunzioni lo scorso mese sono state 298mila, superando le attese che invece prevedevano (187mila). Dopo la pubblicazione del dato, la probabilità prezzata dai mercati di un rialzo del costo del denaro ha raggiunto il 100%. In linea anche le indicazioni relative ai sussidi di disoccupazione che, nella prima settimana di marzo, hanno registrato 243 mila nuove richieste rispetto alle 223 mila della rilevazione precedente. L'indice segna così un fisiologico aggiustamento dopo aver toccato il minimo da 44 anni e confermano il buono stato di salute del mercato del lavoro. **Sorprendono al rialzo anche i dati ufficiali del report sul mercato del lavoro**, che in febbraio segnala l'aggiunta di 235 mila nuovi occupati, a fronte dei 200 mila previsti dal consenso. Significativa anche la revisione al rialzo del dato di gennaio, che passa da 227 a 238 mila unità. Il tasso di disoccupazione scende dal 4.8% al 4.7% in febbraio, nonostante l'aumento del tasso di partecipazione.

## Asia: andamento divergente dei prezzi alla produzione rispetto ai prezzi al consumo in Cina, dinamica salariale silente in Giappone

Guidato dall'aumento dei prezzi dei metalli industriali, **l'indice PPI cinese è salito del 7.8% a/a** al disopra del valore riportato in gennaio (6.9%) e delle previsioni, **sollevando ulteriormente le prospettive per una reflazione globale nei prossimi mesi**. Segnali temporanei di raffreddamento sono invece giunti dal fronte dei prezzi al consumo: in febbraio **l'indice CPI** ha registrato una crescita solo dello 0.8% a/a, rispetto al +2.5% del mese precedente e alle attese degli analisti (+1.7%) per un rallentamento meno marcato. Il dato si **conferma ben al di sotto del target del governo del 3%**. Il rallentamento dovrebbe probabilmente essere temporaneo ed imputabile alla discesa dei prezzi degli alimentari che segue le celebrazioni del Capodanno cinese. **In Giappone, la dinamica salariale continua ad essere silente**, trend in atto da ottobre 2016. Infatti in gennaio i salari reali sono rimasti invariati, riportando una variazione nulla su base annua, dato che l'aumento nominale dello 0.5% è stato compensato dall'equivalente aumento dell'indice dei prezzi.



*La soluzione ai tuoi casi,  
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



**richiedi la prova gratuita per 30 giorni >**